

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 51-6255

**Legge regionale 1/2019, articolo 15. Legge regionale 63/1978, articolo 47. Disposizioni in merito all'attuazione di idonei progetti di ricerca a regia regionale per il miglioramento della qualità del materiale vivaistico della vite. Integrazione della DGR n. 15-4621 del 4 febbraio 2022 in materia di procedimenti amministrativi.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che la legge regionale 1/2019 dispone, all'articolo 15, comma 1, al fine di promuovere la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato, la Regione Piemonte realizza, in quanto titolare, direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, l'attività del CE.PRE.MA.VI, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad esercitare la funzione di nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite.

Richiamato che:

- il 2 maggio 1979 con la deliberazione n. 45/79-CA-9, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (ESAP) istituiva il Centro di premoltiplicazione del materiale viticolo (di seguito CE.PRE.MA.VI) presso l'Azienda agricola "Bardelli", sita nella frazione Vaccheria d'Alba, di proprietà della Provincia di Cuneo, per perseguire le seguenti finalità:

- favorire la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata nel settore del miglioramento genetico e sanitario della vite;
- produrre materiale di base, necessario ai vivaisti autorizzati per la produzione di materiale vivaistico viticolo certificato;

- contestualmente l'ESAP ha stipulato una Convenzione con il Centro di studi per il miglioramento genetico della vite (C.N.R.), per la collaborazione tecnico - scientifica presso il CE.PRE.MA.VI che consisteva nell'impegno da parte di:

- C.N.R, Costitutore dei cloni di vite selezionati, a fornire la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI. gratuitamente rinunciando altresì alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base;
- E.S.A.P. a garantire la premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia;

- con la nota n. 13847 del 15 settembre 1990, l'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste, autorizzava l'E.S.A.P. ad avviare presso il suddetto Centro, l'attività di Nucleo di premoltiplicazione del materiale vegetativo della vite;

- la l.r. 23 febbraio 1995 n. 18 ha disposto la soppressione dell'ESAP ed ha stabilito che la Titolarità del CE.PRE.MA.VI. sarebbe passata alla Regione Piemonte subentrando in ogni rapporto giuridico, sia di diritto pubblico che privato, ivi compresa la convenzione ancora vigente con il C.N.R., e sia in quanto a diritti che per le obbligazioni.

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta regionale 22 - 12329 del 19 aprile 2004, in attuazione dell'articolo 48 della L.r. 63/1978 che consente alla Regione Piemonte di attuare direttamente delle iniziative pilota finalizzate al trasferimento delle innovazioni messe a punto attraverso l'attività di ricerca e sperimentazione applicata, ha stabilito di realizzare l'attività svolta dal CE.PRE.MA.VI. affidandola ad un'azienda vivaistica, dotata della necessaria esperienza e di adeguate strutture, individuata dal Settore regionale competente di comune accordo con le associazioni vivaistiche piemontesi;

- con periodiche determinazioni dirigenziali, in applicazione dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della citata DGR n. 22-12329 del 19 aprile 2004, si è provveduto ad affidare ad un'azienda vivaistica, dotata della necessaria esperienza e di adeguate strutture, mediante stipula di convenzioni, le attività del CE.PRE.MA.VI.

Premesso, inoltre, che:

- la medesima legge regionale 1/2019 dispone, all'articolo 11, che la Regione Piemonte, direttamente o mediante affidamento a terzi, realizza indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e

programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico;

- l'articolo 109, comma 5, della legge regionale 1/2019, dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6 della stessa legge, resta in vigore la legge regionale 63/1978;

- l'articolo 47 della legge regionale 63/1978 stabilisce che: “allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, la Regione può attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrativa o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi”; per tali finalità, la Regione può altresì provvedere direttamente o avvalendosi previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, dell'Università, nonché dei laboratori di altri Enti ed Istituzioni particolarmente qualificati;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 27-9074 del 1 luglio 2008, come modificata con D.G.R. n. 131-9455 del 1 agosto 2008, ha approvato, per il triennio 2008-2010, le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, la cui applicabilità è stata estesa a tutti i successivi periodi di programmazione, a partire dal 2011;

- con D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021 si è provveduto ad una parziale modifica di tali disposizioni e con D.G.R. n. 74- 6067 del 25 novembre 2022 sono stati approvati gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, da ultimo modificata dalla D.G.R. n.32-3607 del 23 luglio 2021.

Richiamato il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 16 *"Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"* che ha aggiornato e riordinato le norme in materia di materiali di moltiplicazione della vite.

Preso atto che l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR (CNR IPSP), costituente dei cloni di vite conservati presso il CE.PRE.MA.VI., ha proseguito le attività di ricerca che hanno dato origine a selezioni genetiche, maggiormente tolleranti agli stress ambientali causati dal cambiamento climatico, che necessitano di trovare applicazione pratica ed essere così trasferite alle aziende agricole allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche” e Settore “Fitosanitario e tecnico scientifici”, a fronte dell'importanza delle finalità, sopra citate, perseguite negli anni dal Centro di premoltiplicazione di materiale viticolo del Piemonte (CE.PRE.MA.VI.), ed al fine di favorire in maniera ancora più incisiva la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata nel settore del miglioramento genetico e sanitario della vite, risulta necessario:

1. modificare la sopra citata D.G.R. n. 22-12329 del 19 aprile 2004, in coerenza alla legge regionale 1/2019 ed al Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, prevedendo che l'attività del CE.PRE.MA.VI, da realizzarsi direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, si sviluppi, in accordo con il CNR IPSP (costituente dei cloni) e con le associazioni vivaistiche piemontesi, mediante idonei progetti di ricerca a regia regionale, nel-rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021, aventi per oggetto la sperimentazione nel settore viticolo con particolare riferimento al miglioramento genetico della vite al fine di trasferire in ambito applicativo le innovazioni messe a punto attraverso l'attività di ricerca;

2. addivenire, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, alla stipulazione di una nuova convenzione con il CNR IPSP, costituente dei cloni di vite conservati e premoltiplicati dal CE.PRE.MA.VI, tenendo conto del citato contesto normativo e prevedendo che, in continuità agli analoghi precedenti accordi intercorsi:

- il C.N.R. IPSP fornisce la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI. gratuitamente rinunciando alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base;
- la Regione Piemonte provveda alla conservazione di detto materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI ed alla premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia.

Dato atto che, come stabilito dalla sopra citata D.G.R. n. 22-12329 del 19 aprile 2004, la premoltiplicazione dei cloni non comporterà alcun costo aggiuntivo per la Regione perché si sostiene autonomamente grazie ai proventi derivanti dalla vendita del materiale di base, il cui costo viene fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche della sopra richiamata Direzione, risulta necessario integrare la D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396", con i seguenti procedimenti amministrativi:

Titolo del procedimento: "Approvazione dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per il miglioramento della qualità del materiale vivaistico della vite viticolo";

Responsabile del procedimento: responsabile del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche";

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal termine fissato d'ufficio per la presentazione delle proposte progettuali per il miglioramento della qualità del materiale vivaistico della vite, ai sensi della D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 che detta le disposizioni per il Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola;

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione dei progetti;

2. Titolo del procedimento: "Istruttoria della domanda di saldo dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per il miglioramento della qualità del materiale vivaistico della vite";

Responsabile del procedimento: responsabile del Settore "Produzioni agrarie e zootecniche";

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno del ricevimento della domanda di saldo del progetto.

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di concessione del contributo relativo al progetto ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per il miglioramento della qualità del materiale vivaistico della vite

Visto l'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63;

vista la legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1;

visto il D.lgs 2 febbraio 2021, n. 16

vista la D.G.R. 25 novembre 2022, n. 74-6067.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

di disporre, a fronte dell'importanza delle finalità, come in premessa rappresentate, perseguite negli anni dal Centro di premoltiplicazione di materiale viticolo del Piemonte (CE.PRE.MA.VI.), ed al

fine di favorire in maniera ancora più incisiva la più vasta e pronta utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica applicata nel settore del miglioramento genetico e sanitario della vite:

1. di modificare la D.G.R. n. 22-12329 del 19 aprile 2004, in coerenza alla legge regionale 1/2019 ed al Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, prevedendo che l'attività del CE.PRE.MA.VI, da realizzarsi direttamente o affidando il servizio a soggetti qualificati, si sviluppi, in accordo con il CNR IPSP (costitutore dei cloni) e con le associazioni vivaistiche piemontesi, mediante idonei progetti di ricerca a regia regionale, nel-rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021, aventi per oggetto la sperimentazione nel settore viticolo con particolare riferimento al miglioramento genetico della vite al fine di trasferire in ambito applicativo le innovazioni messe a punto attraverso l'attività di ricerca;

2. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" e Settore "Fitosanitario e tecnico scientifici", di addivenire, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, alla stipulazione di una nuova convenzione, di durata quinquennale, con il Consiglio Nazionale per le Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR IPSP), costitutore dei cloni di vite conservati e premoltiplicati dal CE.PRE.MA.VI, tenendo conto del citato contesto normativo e prevedendo che, in continuità agli analoghi precedenti accordi intercorsi:

- il C.N.R. IPSP fornisce la propria collaborazione tecnica scientifica ed il proprio materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI. gratuitamente rinunciando alla quota derivante dalla vendita delle barbatelle di base;

- la Regione Piemonte provveda alla conservazione di detto materiale viticolo selezionato al CE.PRE.MA.VI ed alla premoltiplicazione del materiale di base secondo la normativa vigente in materia;

3. di dare atto che, come stabilito dalla D.G.R. n. 22-12329 del 19 aprile 2004, la premoltiplicazione dei cloni non comporterà alcun costo aggiuntivo per la Regione perché si sostiene autonomamente grazie ai proventi derivanti dalla vendita del materiale di base, il cui costo viene fissato annualmente dal coordinamento nazionale dei nuclei di premoltiplicazione, in accordo con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

4. di approvare, ad integrazione della D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396*", i procedimenti amministrativi riportati in premessa;

5. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Produzioni agrarie e zootecniche" e Settore "Fitosanitario e tecnico scientifici" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'articolo 23, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)